MISURE URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 29

Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche

All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "da sette membri" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a nove membri";

b) al comma 2 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione e' composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorita' di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.".

Versione in vigore dal 12 gennaio 2006, non più in vigore dal 12 marzo 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione
Estremi	Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-organizzazione-e-funzionamento-della/art-29-consigli-di-amministrazione-delle-fondazioni-lirico-sinfoniche/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it